

12

**RECLUTAMENTO
REFERENDARI T.A.R.
E
PASSAGGI DI QUALIFICA**

Ultimo aggiornamento: 21 marzo 2024

Sommario

NORMATIVA.....	4
Legge 27 aprile 1982, n. 186.....	5
<i>Art. 17 Nomina a primo referendario.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 18 Nomina a consigliere di tribunale amministrativo regionale.....</i>	<i>5</i>
Decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214.....	6
<i>14. Bando di concorso.....</i>	<i>6</i>
<i>15. Domanda di ammissione al concorso.....</i>	<i>6</i>
<i>16. Requisiti di ammissione - Esclusione dal concorso.....</i>	<i>6</i>
<i>17. Commissione esaminatrice.....</i>	<i>6</i>
<i>18. Valutazione dei titoli.....</i>	<i>6</i>
<i>19. Prove scritte e orali.....</i>	<i>6</i>
<i>20. Graduatoria.....</i>	<i>6</i>
Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.....	7
<i>Art. 30 quater . Pari opportunità e azioni positive in relazione agli incarichi extragiudiziari conferiti d'ufficio e agli incarichi interni alla giustizia amministrativa.....</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 33 ter. Differimento della presa di servizio.....</i>	<i>9</i>
CRITERI.....	10
Criteri di valutazione dei titoli di merito nel concorso per referendari T.A.R.....	11
<i>Delibera del Consiglio di Presidenza del 27 gennaio 2017.....</i>	<i>11</i>
<i>Relazione illustrativa.....</i>	<i>21</i>
Criteri per la nomina dei componenti della commissione di concorso per referendari T.A.R.....	26
<i>Delibera del Consiglio di Presidenza del 27 ottobre 2017.....</i>	<i>26</i>
Criteri per la nomina a primo referendario e consigliere di T.A.R.....	30
<i>Delibera del Consiglio di Presidenza del 30 novembre 2012.....</i>	<i>30</i>
Criteri per la valutazione dei ritardi nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali dei magistrati amministrativi.....	32
<i>Delibera del Consiglio di Presidenza del 15 gennaio 2016.....</i>	<i>32</i>
<i>Delibera del Consiglio di Presidenza n. 1 del 19 gennaio 2024, adottata nella seduta del 17 gennaio 2024.....</i>	<i>35</i>
Criteri per il monitoraggio previsto dall'art. 2 bis della delibera 15 gennaio 2016.....	36
<i>Delibera del Consiglio di Presidenza del 9 giugno 2017.....</i>	<i>36</i>
Incompatibilità per magistrati vincitori di concorso.....	37
<i>Delibera del Consiglio di Presidenza del 28 gennaio 2005.....</i>	<i>37</i>
APPENDICE STORICA.....	38

Criteria per la nomina dei componenti della commissione di concorso per referendari T.A.R.	39
<i>Delibera del Consiglio di Presidenza del 23 febbraio 2012</i>	39
Criteria per la valutazione dei ritardi nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali dei magistrati amministrativi	41
<i>Delibera del Consiglio di Presidenza del 15 gennaio 2016</i>	41
<i>Relazione illustrativa</i>	43

NORMATIVA

Legge 27 aprile 1982, n. 186

Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.

(Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 aprile 1982, n. 117, S.O.)

Art. 17 Nomina a primo referendario

Art. 18 Nomina a consigliere di tribunale amministrativo regionale

Decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214

**Regolamento di esecuzione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034,
istitutiva dei tribunali amministrativi regionali.**

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 maggio 1973, n. 131)

TITOLO IV

Concorso di secondo grado per la nomina a referendario

14. Bando di concorso

15. Domanda di ammissione al concorso

16. Requisiti di ammissione - Esclusione dal concorso

17. Commissione esaminatrice

18. Valutazione dei titoli

19. Prove scritte e orali

20. Graduatoria

Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa

Decreto del Presidente del Consiglio di Presidenza del 6 febbraio 2004

(pubblicato nella Gazz.Uff., Serie generale, n. 36 del 13 febbraio 2004)

Art. 30 quater ¹. Pari opportunità e azioni positive in relazione agli incarichi extragiudiziari conferiti d'ufficio e agli incarichi interni alla giustizia amministrativa

1. Il Consiglio di presidenza rispetta l'alternanza di genere, anche in deroga al criterio dell'anzianità, e fatte salve specifiche esigenze, nelle seguenti ipotesi:

- a) designazioni dei magistrati per gli incarichi extragiudiziari conferibili d'ufficio;
- b) nomine di competenza del Consiglio per incarichi interni alla giustizia amministrativa, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 per le nomine precedute da un procedimento selettivo basato sul merito;
- c) designazione dei componenti della commissione di concorso a referendum di Tar;
- d) espressione del parere sulle nomine ad incarichi interni di competenza del presidente del Consiglio di Stato.

2. Nelle procedure selettive basate sul merito per il conferimento di incarichi interni alla giustizia amministrativa, di competenza del Consiglio, è data preferenza, a parità di merito, al candidato del genere meno rappresentato nell'ambito della singola procedura, con priorità rispetto ad altri eventuali criteri di preferenza previsti per le singole procedure.

3. Gli interpelli indetti dal Consiglio di presidenza per l'acquisizione di disponibilità per gli incarichi conferibili d'ufficio e per il conferimento di incarichi interni, recano la espressa indicazione del criterio dell'alternanza di genere ai sensi del presente articolo.

4. La Terza Commissione del Consiglio di Presidenza, anche avvalendosi del Comitato per le pari opportunità, assicura il monitoraggio periodico, con cadenza annuale, sull'alternanza di genere in relazione a tutti gli incarichi dei magistrati amministrativi, presentando entro il 30 giugno una relazione sugli incarichi autorizzati, conferiti e interni, e delle attività soggette a presa d'atto, dell'anno precedente.

¹ Articolo aggiunto con delibera del 28 maggio 2018.

5. In sede di pubblicazione dell'elenco degli incarichi extragiudiziari ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 35 è indicato anche il genere dei titolari degli incarichi e il numero complessivo degli incarichi per ciascun genere.

Nelle procedure di cui all'articolo 13, comma secondo, numero 1) della legge 27 aprile 1982, n. 186, la data di effettiva presa di servizio o di immissione nelle nuove funzioni da parte del magistrato interessato, qualora non sia ritenuta passibile di coincidenza con quella di perfezionamento del relativo provvedimento ovvero con la data che fissa la decorrenza giuridica del nuovo stato, può essere differita per gravi ragioni con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, previa conforme deliberazione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.

Articolo 33 ter². Differimento della presa di servizio

Nelle procedure di cui all'articolo 13, comma secondo, numero 1) della legge 27 aprile 1982, n. 186, la data di effettiva presa di servizio o di immissione nelle nuove funzioni da parte del magistrato interessato, qualora non sia ritenuta passibile di coincidenza con quella di perfezionamento del relativo provvedimento ovvero con la data che fissa la decorrenza giuridica del nuovo stato, può essere differita per gravi ragioni con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, previa conforme deliberazione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.

² Articolo introdotto con delibera del Consiglio di Presidenza n. 64 del 26 settembre 2022, adottata nella seduta del 22 luglio 2022. L'articolo reca il precedente testo dell'art. 33 *bis*, come introdotto dalla delibera del Consiglio di Presidenza del 28 maggio 2018.

CRITERI

Criteria di valutazione dei titoli di merito nel concorso per referendari T.A.R.

Delibera del Consiglio di Presidenza del 27 gennaio 2017

Il Consiglio di Presidenza

visto l'art. 14 l. n. 1034/1971, l'art. 16, l. n. 186/1982, gli artt. 15 e ss. d.P.R. n. 213/1973;

visto in particolare il vigente art. 18, comma 1, d.P.R. n. 213/1973, secondo cui nel concorso a referendario di Tar la commissione esaminatrice procede, previa determinazione dei criteri di massima, alla valutazione dei titoli di merito;

viste le proprie delibere in date 18 marzo 2016 e 15 luglio 2016 con cui è stata proposta, tra l'altro, una modifica di tale disposizione, nel senso che la commissione fissa i criteri di valutazione dei titoli di merito ove gli stessi non siano già stati fissati nel bando di concorso;

ritenuto che, peraltro, anche a prescindere da una espressa modifica regolamentare in tal senso, è comunque possibile che i criteri di valutazione dei titoli di merito siano fissati nel bando, in ossequio a consolidati principi generali di trasparenza delle procedure concorsuali (v. anche art. 8, comma 2, d.P.R. n. 487/1994);

ritenuto che questo organo abbia competenza a dare il proprio apporto all'organo competente a elaborare il bando di concorso, indicando i criteri di valutazione dei titoli;

ritenuto che questo organo abbia competenza a dare il proprio apporto all'organo competente a elaborare il bando di concorso, indicando, a titolo di collaborazione istituzionale, i criteri di valutazione dei titoli;

ritenuto che i criteri di valutazione dei titoli da inserire nei bandi di concorso possano essere elaborati tenendo conto di quelli fissati dalle commissioni esaminatrici nelle precedenti procedure concorsuali, e ferma restando la possibilità di future modifiche in adeguamento a sopravvenienze normative;

p.q.m.

approva gli allegati criteri di valutazione, con la relativa relazione illustrativa, e dispone che siano trasmessi alla P.C.M. e al segretario generale della giustizia amministrativa per quanto di competenza.

Art. 1

Criteri di valutazione dei titoli

1. Ai sensi dell'art. 18 del regolamento n. 214/1973 ogni commissario dispone di dieci punti per la valutazione del complesso dei titoli. Il punteggio massimo conseguibile per i titoli è pari a 50. Il punteggio minimo per il superamento della prova per titoli è pari a 25 punti per il complesso dei titoli.

2. La Commissione assegna il punteggio per i titoli secondo i seguenti criteri:

1) per l'anzianità di servizio o di esercizio delle funzioni di cui all'art. 14 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, fino a 12 (dodici) punti:

- 1.a) punti 4 (quattro) per ogni anno di anzianità, con l'esclusione degli anni previsti per l'ammissione al concorso ai sensi del citato art. 14;
- 1.b) il servizio effettuato in regime di tempo parziale va valutato proporzionalmente all'orario svolto;
- 1.c) il periodo di servizio inferiore all'anno va valutato se superiore a sei mesi;
- 2) per la qualità delle funzioni, fino a 15 (quindici) punti:
 - 2.a) il punteggio è attribuito per anni di effettivo servizio o di attività, ovvero, nel caso di cui all'art. 14, n. 7, l. n. 1034/1971, per ciascun mandato completato, secondo quanto specificato nella Tabella n. 1 allegata;
 - 2.b) sono computati tutti gli anni di servizio per i dipendenti pubblici, di esercizio dell'attività forense per gli avvocati e delle funzioni per i consiglieri regionali o di ente locale, compresi quelli richiesti per l'ammissione al concorso;
 - 2.c) non si tiene conto degli anni di servizio o attività forense durante i quali è stata irrogata una sanzione disciplinare superiore alla sanzione disciplinare più lieve secondo l'ordinamento di appartenenza, salvo che sia intervenuta la riabilitazione entro la data di scadenza del bando;
 - 2.d) si tiene conto di periodi di fuori ruolo o aspettativa computabili per legge nel servizio, ad esclusione dei periodi di aspettativa per incarichi politici elettivi;
 - 2.e) per gli avvocati l'effettivo esercizio dell'attività è comprovato dall'iscrizione all'albo;
 - 2.f) il punteggio per la qualità delle funzioni è cumulabile con il punteggio per l'anzianità di servizio;
- 3) per il voto di laurea, fino a 12 (dodici) punti, secondo quanto specificato nella Tabella n. 2 allegata;
- 4) per le pubblicazioni scientifiche fino a 5 (cinque) punti:
 - 4.a) sono valutati esclusivamente gli articoli pubblicati su riviste scientifiche periodiche a rilevanza nazionale o internazionale e le pubblicazioni per le quali sia stato fatto il deposito legale ai sensi dell'art. 1 della legge 15 aprile 2004 n. 106 e di cui il candidato abbia presentato la documentazione con le forme previste dal presente bando (in forma cartacea o telematica);
 - 4.b) sono valutate esclusivamente le pubblicazioni in materie giuridiche o economiche;
 - 4.c) le pubblicazioni in collaborazione sono valutabili solo se è individuabile l'apporto del concorrente;
 - 4.d) il punteggio è attribuito dalla Commissione nei limiti massimi di cui alla Tabella n. 3 allegata;
 - 4.e) la Commissione valuta le pubblicazioni in relazione alla capacità di analisi e alla conoscenza della materia che esse denotano;
 - 4.f) la Commissione valuta le pubblicazioni secondo l'ordine indicato dal candidato nella domanda di partecipazione e non è tenuta ad esaminare le pubblicazioni ulteriori rispetto a quelle il cui punteggio, sommato, raggiunge il totale massimo attribuibile;
- 5) titoli vari professionali e culturali, fino a 6 (sei) punti:
 - 5.a) i titoli vari e il relativo punteggio sono elencati nella Tabella n. 4 allegata;
 - 5.b) per titoli non previsti nella Tabella n. 4 la Commissione procede per analogia se assimilabili ai titoli della citata Tabella;
 - 5.c) gli incarichi e le borse di studio elencati nella Tabella n. 4 sono valutati per il periodo ivi previsto, e alle condizioni ivi previste;

- 5.d) in relazione agli incarichi di giudice tributario e di magistrato onorario non sono valutati gli anni in cui è stata riportata una sanzione superiore a quella minima prevista dall'ordinamento di appartenenza, salvo che sia intervenuta la riabilitazione entro la data di scadenza del bando;
- 5.e) non sono valutabili i titoli non riconducibili, nemmeno per analogia, a quelli elencati nella Tabella n. 4;
- 5.f) non sono comunque valutabili:
- 5.f.1) i titoli utilizzati dal candidato quali requisiti di accesso al concorso o che hanno determinato lo svolgimento di servizio o funzione già valutato ai sensi dei nn. 1) o 2) del presente articolo;
- 5.f.2) i titoli che rientrano nel servizio o funzione del concorrente, ivi compresa la partecipazione a gruppi di lavoro o commissioni di studio;
- 5.f.3) le attestazioni di svolgimento di consulenza degli avvocati già comprese nel titolo procuratorio;
- 5.f.4) gli elogi e gli attestati di benemerita;
- 5.f.5) le supplenze di insegnamento;
- 5.f.6) la pratica forense, la frequentazione delle Scuole delle professioni legali, il periodo di tirocinio presso gli uffici giudiziari, prodromici al conseguimento dei requisiti di accesso al concorso;
- 5.f.7) l'esercizio di mansioni superiori;
- 5.f.8) gli incarichi di commissario ad acta e le consulenze tecniche d'ufficio;
- 5.f.9) l'esercizio di funzioni politiche diverse da quelle di cui all'art. 14, n. 8, l. n. 1034/1071;
- 5.g) non sono valutabili i titoli, prodotti o autocertificati, ai sensi del presente bando, dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda, nemmeno in caso di tempestiva riserva di successiva integrazione della documentazione;
- 5.h) non sono valutabili i titoli non prodotti in originale, o in copia autentica o in copia dichiarata conforme all'originale ai sensi delle norme vigenti o il cui possesso non sia stato comunque dimostrato con dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà; ai fini dell'autocertificazione è necessaria, oltre che la firma del dichiarante, l'allegazione di copia di valido documento di identità, che può essere unica per tutti i titoli autocertificati.

Tabella n. 1							
Punteggio per la qualità delle funzioni - massimo 15 punti							
sono computati tutti gli anni di servizio o attività o esercizio delle funzioni, compresi quelli richiesti per l'ammissione al concorso							
Cod	A) 5 punti per ogni anno di servizio	Cod	B) 3 punti per ogni anno di servizio	Cod	C) 2 punti per ogni anno di servizio o svolgimento della funzione	Cod	D) 2 punti per ciascun mandato completato
Q1	1) Avvocati dello Stato	Q6	6) Magistrati ordinari e magistrati militari	Q10	10) Avvocati del libero foro	Q13	13) consiglieri regionali e di enti locali
Q2	2) Magistrati della Corte dei conti	Q7	7) Procuratori dello Stato e dirigenti pubblici	Q11	11) ricercatori universitari		
Q3	3) Magistrati ordinari e magistrati militari che abbiano conseguito la seconda valutazione di professionalità	Q8	8) Funzionari della carriera direttiva	Q12	12) docenti di materie giuridiche negli istituti superiori		
Q4	4) Professori universitari di prima fascia	Q9	9) Professori universitari di seconda fascia				
Q5	5) Avvocati cassazionisti						

Tabella n. 2		
Voto di laurea massimo 12 punti		
Cod.	Voto di laurea	punteggio
L1	100	1
L2	101	2
L3	102	3
L4	103	4
L5	104	5
L6	105	6
L7	106	7
L8	107	8
L9	108	9
L10	109	10
L11	110	11
L12	110 e lode	12

Tabella n. 3		
Pubblicazioni scientifiche massimo cinque punti		
Cod.	Pubblicazioni scientifiche	Fino ad un massimo di punti per ciascuna pubblicazione
P1	Monografie	fino a 3 punti per ciascuna monografia
P2	contributi su volumi collettanei	fino a 2 punti per ciascun contributo
P3	articoli su riviste	fino a 1 punto per ciascun articolo
P4	note a sentenza	fino a 0,50 punti per ciascuna nota a sentenza

Tabella n. 4			
Titoli vari culturali e professionali massimo 6 punti			
Cod.	Abilitazioni (diverse da quelle necessarie per l'accesso al concorso)	Punteggio	
T1-A	Abilitazione avvocato cassazionista per esame ex art. 22, comma 1, l. n. 247/2012 (e/o art. 3, l. n. 1003/1936)	3,5	
T2-A	Abilitazione avvocato cassazionista ex art. 22, comma 2, l. n. 247/2012 (frequenza SSA e superamento della verifica finale di idoneità)	3	
T3-A	Titolo di avvocato specialista ai sensi dell'art. 9, l. n. 247/2012 e 3 d.m. n. 144/2015	Massimo 3 per la specializzazione in diritto amministrativo 1,5 per la specializzazione in diritto dell'ambiente 1,5 per altre specializzazioni 0,5	
T4-A	Abilitazione professione forense	3	
T5-A	Abilitazione all'insegnamento di materie giuridiche negli Istituti superiori di secondo grado	1,5	
T6-A	Altre abilitazioni professionali per professioni giuridiche o economiche	0,10 per ciascuna con un massimo di 0,30	
Concorsi pubblici (con collocazione utile in graduatoria o idoneità, diversi da quelli utilizzati come requisito di accesso al concorso)			
Cod.	Concorso	Punteggio per il superamento	Punteggio per l'idoneità
T7-C	Avvocato dello Stato e/o magistrato della Corte dei conti	3,5	1,5
T8-C	Professore	3,5	1,5 (idoneità e

	universitario di prima fascia		ASN)
T9-C	Magistrato ordinario e/o militare	3	1
T10-C	Procuratore dello Stato	3	1
T11-C	Notaio	3	1
T12-C	Professore universitario di seconda fascia	2,5	1 (idoneità e ASN)
T13-C	Dirigente pubblico	2,5	1
T14-C	Ricercatore universitario	2	1
T15-C	funzionario direttivo	1,5	0,8
T16-C	magistrato amministrativo	-----	1,5

Incarichi e borse di studio a condizione del completamento dell'incarico/effettiva fruizione della borsa di studio

Cod.	Incarico o borsa	Punteggio
T17-I	Assegni di ricerca universitari	0,50 per ciascun assegno Massimo 1
T18-I	Borse di studio postlaurea conferite da università o dal CNR	0,25 per ciascuna borsa Massimo 1
T19-I	Altre borse di studio conferite per lo svolgimento di ricerche e studi postuniversitari da Enti pubblici o qualificate Istituzioni pubbliche o private, nazionali, internazionali, comunitarie o straniere	0,10 per ciascuna borsa Massimo 0,40
T20-I	Commissario prefettizio o sub-commissario prefettizio per la gestione di ente locale	1 per ciascun incarico Massimo 2
T21-I	Magistrato di commissione tributaria	0,10 per anno Massimo 2
T22-I	Magistrato onorario nell'ambito della magistratura ordinaria di primo grado (es. giudice di pace, viceprocuratore onorario, giudice onorario	0,10 per anno Massimo 2

	di tribunale)	
T23-I	Contratto di insegnamento universitario in materie giuridiche	0,50 per anno accademico Massimo 2
T24-I	Incarico di segretario comunale o equivalente	0,20 per anno Massimo 1
T25-I	Incarico di funzioni dirigenziali generali presso una pubblica amministrazione	0,20 per anno Massimo 1
T26-I	Docenza presso la Scuola superiore per la pubblica amministrazione	0,15 per 25 ore di insegnamento per anno Massimo 0,9
T27-I	componente di commissione di concorso per funzioni direttive e superiori	0,2 per ciascuna commissione Massimo 0,6
T28-I	Componente di commissione di gara di appalto o concessione pubblici	0,2 per ciascuna commissione Massimo 0,6
T29-I	Componente di commissione di collaudo di appalto o concessione pubblici	0,2 per ciascuna commissione di collaudo di appalto o concessione di lavori pubblici 0,1 per ciascuna commissione di verifica di conformità per servizi o forniture pubblici Massimo 0,6
T30-I	Docenza a personale per almeno 25 ore in un anno	0,05 per periodo minimo Massimo 0,5
T31-I	Incarico di funzioni dirigenziali presso una pubblica amministrazione	0,1 per anno Massimo 0,5
T32-I	Componente di consigli di amministrazione di enti e società pubbliche o a partecipazione pubblica	0,1 per anno Massimo 0,5
T33-I	Curatore fallimentare	0,10 per incarico Massimo 0,50
T34-I	Revisore contabile	0,10 per incarico Massimo 0,40

T35-I	Incarichi dirigenziali in organismi di diritto pubblico	0,10 per anno Massimo 0,30
T36-I	Componente di gruppo di ricerca CNR o Università	0,10 per incarico Massimo 0,20
Titoli culturali e scientifici		
Cod.	titolo	Punteggio
T37-S	Master [in materie giuridiche e/o economiche] della durata di almeno 1 anno presso Università italiana o straniera con giudizio e/o voto finale	2 per titolo Massimo 4
T38-S	Dottore di ricerca [in materie giuridiche e/o economiche]	3 per titolo
T39-S	Lauree di durata almeno quadriennale	Seconda laurea 3 Terza laurea 2 Quarta laurea 1
T40-S	Diploma di specializzazione in materie giuridiche e/o economiche (in relazione alla durata)	3 anni: 2 2 anni: 1,5 1 anno: 1
T41-S	Tirocinio sostitutivo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73, d.l. n. 69/2013 (della durata di 18 mesi) Tirocinio sostitutivo presso gli uffici giudiziari della durata di 1 anno	1,5 punti 2 punti se presso organi della giustizia amministrativa 1 punto 1,5 punti se presso organi della giustizia amministrativa
T42-S	Lingua straniera diversa da quelle eventualmente scelte per la prova orale, con attestato di livello almeno B1 o equivalente	Prima lingua 0,500 Seconda lingua 1 Terza lingua 1,5
T43-S	Patente europea per l'uso del computer (ECDL)	Massimo 1,5 ECDL base 0,2 ECDL standard 0,5 ECDL full standard 1

		ECDL expert 1,5
T44-S	Diploma di frequenza della SSPA in relazione alla durata in materie giuridiche e/o economiche (minimo 60 ore o 6 mesi)	0,20 per periodo minimo Massimo 1
T45-S	Corso di perfezionamento post laurea in materie giuridiche e/o economiche con giudizio finale	0,50 per ciascun corso Massimo 1
T46-S	Giurista informatico con attestato di livello superiore	1
T47-S	Cultore della materia in materie giuridiche e/o economiche presso cattedra universitaria	0,10 per anno accademico Massimo 0,30

Relazione illustrativa

Il concorso a referendario di Tar è disciplinato dall'art. 14, l. n. 1034/1971 e dal regolamento di cui al d.P.R. n. 214/1973.

Essi delincono una procedura concorsuale per titoli ed esami, scritto e orale.

L'ultimo concorso, ancora in itinere, indetto per 45 posti, e che ha visto la presentazione di oltre 4.000 domande di partecipazione, e la consegna delle prove scritte da parte di 658 candidati (con necessità di correggere 2.632 prove scritte, 4 per candidato), ha evidenziato tutti i limiti di un procedimento normato oltre 40 fa e che necessita di modifiche volte a rendere più veloci e trasparenti le operazioni concorsuali.

In particolare, la prassi ha evidenziato che la fase di verifica dei requisiti di ammissione e di valutazione dei titoli, oggi prodromiche alla prova scritta, richiede l'impiego di circa un anno di tempo.

La fase di correzione degli scritti, a sua volta, richiede molto tempo avuto riguardo alla composizione della commissione di concorso, che vede la partecipazione di docenti universitari, che possono dare una limitata disponibilità temporale, e che non prevede supplenti.

Queste difficoltà possono essere rimediate attraverso la piena informatizzazione della procedura di concorso, la fissazione dei criteri di valutazione dei titoli sin dal bando, la posposizione della valutazione dei titoli a un momento successivo all'espletamento delle prove scritte.

Il CPGA ha già reso parere sulle modifiche del regolamento n. 214/1973, finalizzate a:

- a) spostare la fase di valutazione dei titoli a dopo l'espletamento delle prove scritte, e prima della correzione di esse, a garanzia dell'anonimato;
- b) informatizzare la procedura;
- c) consentire la fissazione dei criteri di valutazione dei titoli sin dal bando.

Inoltre il CPGA, in sede di sostituzione di un componente della commissione di concorso dimissionario, ha ritenuto applicabile al concorso a referendario di TAR la disciplina generale sui concorsi nel pubblico impiego, quanto alla designazione di supplenti, quanto ai componenti della commissione che sono professori universitari.

Con la presente delibera, il CPGA approva i criteri di valutazione dei titoli, da indicare sin dal bando.

La indicazione dei criteri di valutazione dei titoli sin dal bando ha i seguenti vantaggi:

- a) la conoscibilità ex ante dei criteri assicura maggiore trasparenza della procedura;
- b) per quasi tutti i criteri di valutazione è previsto un punteggio in misura fissa (con esclusione delle pubblicazioni scientifiche, per le quali vi è un range di punteggio entro cui la valutazione compete alla commissione di concorso), e questo consente di calcolare rapidamente il punteggio per i titoli per ciascun candidato;
- c) la domanda di partecipazione al concorso potrà essere corredata dalla compilazione di un modulo predisposto, dove i titoli posseduti dal candidato dovranno essere indicati compilando il modulo, con una forte semplificazione della successiva fase di valutazione dei titoli;

d) vi è comunque un margine di apprezzamento per la Commissione, per la valutazione di ulteriori titoli non previsti dal bando, che il candidato richieda di valutare, secondo il criterio dell'analogia; in tal modo è possibile un adeguamento dinamica alla complessa e mutevole tipologia di titoli.

Nella redazione dei criteri e dei relativi punteggi, la III Commissione, che ha istruito la proposta, ha tenuto conto dei criteri seguiti dalle commissioni degli ultimi 4 concorsi a referendario di Tar, ivi compresa la commissione del concorso ancora in itinere (commissioni rispettivamente presiedute dai presidenti Coraggio, de Lise, Trovato, Mastrocola).

Come, noto, ai sensi dell'art. 18 del regolamento n. 214/1973 ogni commissario dispone di dieci punti per la valutazione del complesso dei titoli. Il punteggio massimo conseguibile per i titoli è pari a 50. Il punteggio minimo per il superamento della prova per titoli è pari a 25 punti per il complesso dei titoli.

Tutte le commissioni hanno suddiviso il punteggio nei seguenti titoli:

- a) anzianità di servizio;
- b) qualità delle funzioni;
- c) voto di laurea;
- d) pubblicazioni scientifiche;
- e) titoli vari professionali e culturali.

Sub a) Quanto all'anzianità di servizio, viene valutata solo quella eccedente l'anzianità minima necessaria quale requisito di accesso al concorso.

Tre delle quattro commissioni di concorso i cui criteri sono stati esaminati, hanno previsto un punteggio massimo di 12 per l'anzianità di servizio, attribuibile in ragione di 4 punti per ogni anno di servizio.

L'ultima commissione ha previsto un punteggio massimo di 8, attribuibile in ragione di 2 punti per ogni anno di servizio. In tal modo si è potuto disporre di un maggior numero di punti per la voce "titoli vari".

La III commissione ha proposto di confermare il criterio precedente, che appare un corretto punto di equilibrio tra valorizzazione dell'esperienza amministrativa, giurisdizionale o professionale utili per lo svolgimento della funzione di magistrato di TAR, certezza dei criteri di valutazione dei titoli, esigenza di non valorizzare solo l'anzianità di servizio. Infatti i 12 punti vengono attribuiti in ragione di 4 per anno, e dunque sono sufficienti tre anni di anzianità ulteriori rispetto al requisito minimo di partecipazione, per poter conseguire il punteggio massimo.

Sub b) qualità delle funzioni

Il requisito della qualità delle funzioni attribuisce un ulteriore punteggio per il servizio, l'attività o la funzione svolta, fino a un massimo di 15 punti.

Tutte le commissioni di concorso hanno ritenuto tale requisito cumulabile con quello dell'anzianità di servizio, perché esso premia non la semplice anzianità di servizio, ma la "qualità della funzione".

Tutte le commissioni di concorso hanno ritenuto che per l'attribuzione del punteggio si computano anche gli anni di servizio, attività, funzione, necessari quale requisito di partecipazione, laddove nell'attribuire il punteggio per l'anzianità di servizio si computa solo quella eccedente la minima per partecipare al concorso.

Le 4 commissioni di concorso i cui criteri sono stati esaminati, hanno seguito in questa parte criteri omogenei.

L'ultima commissione di concorso ha apportato una modifica quanto al punteggio per la professione di avvocato non cassazionista, attribuendo 2 punti per anno anziché 3 punti per anno.

La soluzione è apparsa condivisibile, ove si consideri che requisito di accesso al concorso Tar è l'iscrizione all'albo di avvocato da almeno 8 anni, e pertanto, computando tutto tale periodo come "qualità della funzione", vengono attribuiti $2 \times 8 = 16$ punti; con il criterio seguito dalle altre commissioni si avrebbe $3 \times 8 = 24$ punti. Potendosi attribuire un punteggio massimo di 15, tutti gli avvocati raggiungono comunque il requisito.

La III Commissione che ha istruito la proposta ha apportato alcune modifiche rispetto ai criteri seguiti sinora da tutte le commissioni di concorso:

a) ha aggiornato il linguaggio utilizzato, facendo riferimento alle valutazioni di professionalità dei magistrati ordinari e militari, anziché alle qualifiche di primo grado e di appello;

b) ha ritenuto che se il punteggio è attribuito per la "qualità della funzione" cumulandolo con la semplice "anzianità di servizio", la qualità della funzione debba emergere da alcuni indici di agevole accertamento, e, in particolare:

b.1) dall'effettivo esercizio del servizio, attività, funzione, calcolando i periodi di fuori ruolo o aspettativa valutabili per legge, e non calcolando i periodi di aspettativa per mandato politico elettivo; tanto in ossequio a un criterio costantemente seguito dalle commissioni di concorso, della non valutabilità degli incarichi politici, fatta eccezione di quello di consigliere regionale, provinciale e comunale, che sono per legge requisito di accesso al concorso;

b.2) dall'assenza di sanzioni disciplinari superiori a quella minima: pertanto non sono valutabili ai fini della "qualità della funzione" gli anni in cui sia stata riportata una sanzione disciplinare superiore a quella minima, salvo che sia intervenuta riabilitazione entro la data di scadenza del bando.

Sub c) Voto di laurea

Quanto al voto di laurea, tre commissioni di concorso hanno attribuito punteggio per il voto di laurea dal 100 in su; l'ultima commissione ha attribuito punteggio dal voto 106 in su.

Le commissioni che hanno attribuito punteggio per il voto di laurea dal 100 in su hanno seguito criteri diversi, talora accorpando più voti di laurea ai fini del punteggio, talora dando 1 punto al voto 100 e progressivamente 1 punto in più per ogni punto in più nel voto di laurea.

La III commissione ha rilevato che nell'ultimo concorso al Tar non hanno raggiunto il punteggio minimo utile di 25 alcuni concorrenti con voto di laurea inferiore a 106 ma pari o superiore a 100, che invece nei concorsi precedenti avevano raggiunto il punteggio minimo di 25, costituendo titolo valutabile il voto di laurea dal 100 in su.

La III commissione ha proposto di seguire il criterio della commissione Trovato, che ha ritenuto titoli valutabile il voto di laurea dal 100 in su, con attribuzione di 12 punti al voto 110 e lode e poi riduzione proporzionale per i voti di laurea più bassi fino al 100.

Sub d) Pubblicazioni scientifiche

La III Commissione ha ritenuto di specificare che le pubblicazioni scientifiche rilevanti sono solo quelle in materie giuridiche o economiche, specificazione non contenuta nei criteri delle commissioni di concorso, che in alcuni casi nulla hanno

indicato, e in altri casi hanno fatto riferimento alla “pertinenza” della pubblicazione alle materie di esame.

Come si dirà anche quanto ai criteri di valutazione degli altri titoli, la III Commissione ha ritenuto che sebbene la laurea in economia e le professioni economiche non siano requisito di accesso al concorso al Tar, la competenza economica del concorrente possa essere valorizzata attraverso la valutazione dei titoli, avuto riguardo a pubblicazioni, master, corsi di specializzazione in materie economiche.

Appare utile valorizzare siffatta competenza economica del concorrente, atteso che il giudice amministrativo si occupa di molte questioni di “diritto pubblico dell’economia”.

Sub e) Titoli vari, professionali e culturali

I titoli vari, professionali e culturali, sono una miscellanea eterogenea, frutto della prassi dei concorsi.

La III Commissione ha anzitutto svolto un lavoro di drafting e ripulitura dei criteri di valutazione, tramandati da commissione a commissione di concorso, e non aggiornati alla evoluzione normativa e tecnologica.

Anzitutto, tali titoli professionali e culturali sono stati riordinati distinguendoli in subcategorie:

- abilitazioni;
- concorsi pubblici (superati o per i quali si è conseguita l’idoneità);
- incarichi e borse di studio;
- titoli scientifici.

Nell’ambito di ciascuna subcategoria, solo per una migliore leggibilità, i titoli sono stati riordinati mettendoli in ordine di punteggio attribuibile, dal punteggio più alto a quello più basso.

In secondo luogo si è ritenuto di sopprimere titoli obsoleti, o in cui è difficile accertare l’effettivo apporto del candidato, e le competenze acquisite attraverso il titolo; in particolare sono stati eliminati, tra i titoli valutabili:

- quello di “cancelliere presso Comune”, perché riferito a un incarico inattuale;
- quello di “difensore civico” che ha una connotazione, di fatto, politica;
- quello di “commissario ad acta”;
- quello di componente di commissioni di recepimento di direttive comunitarie, troppo generico e in relazione al quale è difficile enucleare l’apporto dato dal singolo ai lavori della commissione;
- quello di componente di commissione amministrativa, che appare troppo generico, ed è stato sostituito da commissioni meglio specificate.

In terzo luogo, a fini di aggiornamento, sono stati inseriti o meglio valorizzati i seguenti titoli:

- sono stati inseriti ulteriori titoli relativi alla professione di avvocato, alla luce della nuova articolazione della professione forense recata dalla l. n. 247/2012, e, in particolare: oltre al superamento dell’esame di avvocato cassazionista (ai sensi dell’art. 3 l. n. 1003/1936 e ora art. 22, c. 1, l. n. 247/2012), si è previsto come titolo valutabile quello di avvocato cassazionista conseguito con il nuovo canale di accesso di cui all’art. 22, c. 2, l. n. 247/2012 (test di ingresso alla Scuola superiore dell’avvocatura, corso concorso e esame finale di idoneità); si valuta inoltre il conseguimento del titolo di avvocato specialista ai sensi dell’art. 9, l. n. 247/2012 e 3, d.m. n. 144/2015;
- è stato inserito come titolo la patente europea informatica, nei suoi vari livelli;

- è stato inserito come titolo il superamento o l'idoneità nel concorso notarile;
- per i master e i corsi di specializzazione e aggiornamento, si è fatto riferimento alle materie giuridiche ed economiche;
- per le commissioni amministrative, sono state considerate, oltre a quella di concorso per funzionari direttivi, quelle di gara di appalto e di collaudo;
- per l'incarico di funzioni dirigenziali (art. 19, comma 6 d.lgs. 165/2001), si è differenziato il punteggio per incarico di dirigente generale e di dirigente;
- si è elevato il punteggio per l'incarico di giudice tributario e giudice onorario, considerata la maggiore professionalizzazione della magistratura tributaria e onoraria rispetto al passato, al contempo negando rilevanza agli anni di servizio in cui sono state riportate sanzioni disciplinari superiori a quella minima.

Criteria per la nomina dei componenti della commissione di concorso per referendari T.A.R.

Delibera del Consiglio di Presidenza del 27 ottobre 2017

VISTO l'articolo 16 della legge 27 aprile 1982 n. 186, nella parte in cui disciplina la composizione della commissione esaminatrice per le procedure di concorso a posti di Referendario di TAR, stabilendo che "La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il consiglio di presidenza, ed è composta da un presidente di sezione del Consiglio di Stato o qualifica equiparata, che la presiede, da un consigliere di Stato, da un consigliere di tribunale amministrativo regionale e da due professori universitari ordinari di materie giuridiche";

VISTO l'articolo 17, comma 1, d.P.R. 21 aprile 1973, n. 214, come modificato dal d.P.R. 4 agosto 2017, n. 132, secondo cui "Con il decreto di nomina dei componenti della commissione di cui all'articolo 16 della legge 27 aprile 1982, n. 186, possono essere nominati i commissari supplenti, destinati a sostituire gli effettivi in caso di assenza od impedimento";

RILEVATA la necessità di predisporre criteri utili ad orientare la scelta dei soggetti chiamati a comporre il predetto organo di valutazione, in qualità di titolari o di supplenti, si da razionalizzare la fase di designazione ed assicurare piena trasparenza al relativo procedimento e al contempo celerità del procedimento di nomina e certezza dei tempi di svolgimento delle procedure concorsuali;

Sono approvati i criteri di seguito indicati:

1. La commissione di concorso a Referendario di TAR è composta da un Presidente di Sezione del Consiglio di Stato o da un Presidente di TAR, che la presiede, da un Consigliere di Stato, da un Consigliere di TAR, da due Professori universitari. Il Consiglio, di norma designa non più di tre componenti del medesimo sesso. Con gli stessi criteri sono designati i componenti supplenti che sostituiscono i componenti titolari in caso di loro impedimento permanente o temporaneo.

2. Non possono essere designati come componenti della commissione di concorso magistrati che:

a) abbiano insegnato, negli ultimi cinque anni, nell'ambito di corsi non universitari di preparazione per l'ingresso nelle magistrature o all'avvocatura dello Stato, ovvero che abbiano ricoperto incarichi di direzione scientifica o di coordinamento didattico, comunque denominati, nelle scuole non universitarie di preparazione ai concorsi d'ingresso nelle suddette carriere;

b) abbiano maturato nei dodici mesi antecedenti la designazione significativi ritardi nel deposito dei provvedimenti giudiziari senza giustificato motivo;

*V. anche art. 30 *quater* del Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza.

- c) siano titolari di incarichi, interni o extragiudiziari, di carattere continuativo, salvo che esercitino l'opzione in favore della designazione come componenti della commissione di concorso entro il termine di cinque giorni dalla comunicazione della proposta avanzata al Plenum, rinunciando in tal modo ad ogni altro incarico continuativo;
- d) siano sottoposti a procedimento disciplinare, a misura cautelare personale o misura di prevenzione personale o abbiano acquisito la qualità di imputato in un processo penale per reato doloso con pena superiore nel massimo ad anni due;
- e) siano stati condannati con sentenza penale anche non definitiva, sempreché non siano intervenute cause estintive degli effetti penali della condanna;
- f) siano stati raggiunti negli ultimi dieci anni dall'applicazione di una sanzione disciplinare;
- g) facciano parte degli organi direttivi delle associazioni di rappresentanza dei magistrati;
- h) non abbiano reso la dichiarazione di disponibilità per un impegno non inferiore a quattro giorni a settimana.

Coloro che hanno fatto parte, negli ultimi cinque anni, di altre commissioni di concorso a Referendario di TAR, quali componenti titolari, ovvero quali componenti supplenti che abbiano sostituito i titolari per più di un terzo delle sedute della commissione, sono presi in considerazione solo in carenza della disponibilità degli altri magistrati legittimati.

3. Il Consiglio procede alla designazione dei componenti togati della commissione e dei relativi supplenti previa acquisizione della disponibilità degli interessati tramite interpello indetto subito dopo la pubblicazione del bando del concorso in Gazzetta Ufficiale. Nella designazione il Consiglio dà la preferenza ai magistrati seguendo il criterio dell'anzianità. Di norma, il Presidente viene designato alternando la scelta tra un Presidente di Sezione del Consiglio di Stato ed un Presidente TAR.

Il Consiglio ha facoltà di designare un numero maggiore di nominativi, fino al doppio di quelli da nominare, dando mandato al Presidente del Consiglio di Stato di individuare i componenti titolari e supplenti nell'ambito di tale rosa di nomi.

La graduatoria dei magistrati disponibili formata a seguito dell'interpello ha efficacia per tutta la durata del concorso. In sedi di prima applicazione della presente delibera, conserva efficacia l'elenco di disponibilità formato sulla base del precedente interpello e si procede a consultare i magistrati inseriti nel nuovo elenco solo in caso di indisponibilità dei magistrati del precedente elenco.

4. La designazione dei due docenti universitari e dei relativi supplenti viene effettuata dal Consiglio mediante sorteggio nell'ambito di un doppio elenco di almeno quattro nominativi individuati dal Consiglio medesimo tra i professori ordinari nelle materie di diritto privato o di diritto civile e professori ordinari nelle materie di diritto pubblico, di diritto costituzionale, di diritto amministrativo, di diritto tributario, di scienza delle finanze o di diritto finanziario, i quali siano a tempo pieno oppure svolgano o abbiano svolto nell'ultimo triennio solo occasionalmente la loro attività professionale forense presso la giurisdizione amministrativa. Le cause di incompatibilità di cui al punto 2 lettere a), d), e), f), trovano applicazione anche nei confronti dei componenti non togati. In difetto di disponibilità in numero sufficiente, si procede a sorteggio dei nominativi da un

doppio elenco di almeno tre nominativi. Condizione per la nomina a componente è che i professori dichiarino la propria disponibilità per un impegno non inferiore a 3 giorni a settimana.

4 bis. La designazione di due docenti universitari e dei relativi supplenti è preceduta da pubblicazione sul sito internet della Giustizia Amministrativa, subito dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del bando di concorso a referendario di Tar, di apposito interpello, per la formazione di un elenco di disponibilità di durata pari a quella della procedura concorsuale cui l'interpello si riferisce, prevedendo un termine non inferiore a quindici giorni, o in casi urgenti, non inferiore a dieci giorni, per l'eventuale presentazione delle domande da parte degli interessati.

5. Tutti i componenti titolari e supplenti designati attestano, con apposita dichiarazione, l'inesistenza delle cause di incompatibilità previste ai commi 2 e 4 e rendono la dichiarazione circa la disponibilità all'impegno minimo richiesto, indicando, se del caso, la disponibilità per un impegno maggiore.

6. I magistrati designati componenti titolari della commissione di concorso fruiscono di esonero dal carico di lavoro ordinario fino alla ultimazione della correzione delle prove scritte, e di una riduzione del 50% del carico di lavoro ordinario dopo la ultimazione della correzione delle prove scritte e fino alla ultimazione delle prove orali, e quelli designati supplenti di una riduzione del carico di lavoro ordinario proporzionato al loro impegno in commissione, in ragione dell'esonero da una udienza ogni otto giornate di partecipazione alle sedute della commissione. L'esonero e la riduzione del carico vengono approvati dal Consiglio di Presidenza previa presentazione, da parte del Presidente della Commissione, non oltre tre giorni prima dell'inizio delle prove scritte, del calendario dei lavori della Commissione medesima, articolato su un minimo di quattro sedute giornaliere, per ogni settimana, e che indica, se già note, le date in cui i titolari sono impediti, e le sostituzioni con i supplenti. Nel caso in cui la partecipazione dei supplenti sia disposta sulla base di impedimenti dei titolari sopravvenuti rispetto alla presentazione del calendario dei lavori della commissione, i magistrati supplenti sono esonerati dalla partecipazione alle udienze che si svolgono in date concomitanti ai lavori della commissione, sulla base di loro comunicazione della data dei lavori della commissione, diretta al presidente del collegio.

I magistrati componenti titolari o supplenti possono sempre rinunciare, in tutto o in parte, all'esonero o riduzione del carico di lavoro.

7. Non possono essere designati componenti della commissione di concorso componenti del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.

8. Il presidente della commissione trasmette al Consiglio di Presidenza e al Segretario generale della giustizia amministrativa, con cadenza mensile, entro il giorno 5 di ogni mese, l'elenco delle sedute della commissione svoltesi nel mese precedente, e il numero dei candidati i cui compiti sono stati corretti. Il segretario generale cura la pubblicazione di tali dati, entro il giorno 10 di ogni mese, sul sito internet della giustizia amministrativa. Il presidente della commissione comunica

tempestivamente, al Consiglio di Presidenza, ogni eventuale aggiornamento dell'originario calendario programmatico dei lavori, e, al termine dei lavori della commissione, trasmette una relazione sui lavori della commissione e, in particolare, sul numero e sulle date delle sedute, nonché sulla partecipazione alle stesse dei componenti magistrati, titolari e supplenti. Il Consiglio di presidenza invia ai presidenti degli uffici giudiziari di appartenenza dei magistrati componenti la commissione esaminatrice tali dati, per la parte di relativa competenza, eventualmente corredati delle opportune direttive, i quali provvederanno, anche tramite il rispettivo presidente di sezione, a verificare la congruità degli esoneri (secondo il criterio di equivalenza di un'udienza a otto giornate di partecipazione ai lavori della commissione) e, ove necessario, a operare i recuperi del carico di lavoro ordinario, anche tenendo conto di quanto previsto dal comma 6 ultimo periodo.

Criteria per la nomina a primo referendario e consigliere di T.A.R.

Delibera del Consiglio di Presidenza del 30 novembre 2012

Art. 1.

Criteria per il giudizio di non demerito

1. Il giudizio di non demerito per il passaggio alle qualifiche di primo referendario e di consigliere, di cui agli articoli 17 e 18 della legge n. 186/1982, è effettuato tenendo conto:

- a) dell'attività svolta dal magistrato nel quadriennio di riferimento, giudicata in base ad elementi oggettivi che tengano conto, anche sulla base dei criteri stabiliti dall'art.133 c.p. delle condanne riportate in sede penale o disciplinare, nonché degli eventuali trasferimenti per incompatibilità funzionale od ambientale; si tiene conto altresì della sottoposizione a procedimento disciplinare, a procedimento di incompatibilità ambientale o funzionale, a processo penale o ad applicazione di una misura cautelare o di prevenzione, avuto riguardo alla gravità oggettiva e alla evidenza dei fatti per cui si procede; è fatta salva, in caso di successivo esito favorevole dei detti procedimenti, l'adozione, per quanto possibile, di provvedimenti "ora per allora", oppure che, in ogni caso, tengano conto della integrale anzianità utile comunque conservata;
- b) dell'assenza di consistenti e reiterati ritardi non giustificati, nel corso degli ultimi quattro anni, nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali
- c) dell'osservanza delle norme che regolano i doveri del magistrato e, in particolare, dell'assenza di significative violazioni degli obblighi di servizio, formalmente e tempestivamente comunicate.

[Art. 2.] *Abrogato*³

³ Articolo abrogato dall'art. 4 della delibera del 15 gennaio 2016 (vedi *infra*).

Il testo dell'articolo abrogato era il seguente:

"Criteria per la valutazione dei ritardi nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali.

1. *Ferma rimanendo la valutazione a fini disciplinari in relazione anche a singoli ritardi nella redazione dei provvedimenti, per la valutazione dei ritardi di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), si considera consistente il ritardo nel deposito delle sentenze e degli altri provvedimenti decisori qualora sia superato il termine di novanta giorni dalla decisione della causa³, mentre per la valutazione del ritardo nel deposito dei provvedimenti cautelari è considerato consistente il ritardo nel deposito superiore a cinque³ giorni; il termine di novanta giorni di cui al periodo precedente si intende sospeso in corrispondenza del periodo di sospensione feriale dei termini.*

2. *Ai fini della medesima valutazione, si considerano reiterati i ritardi, che risultino di numero superiore al 10% degli affari assegnati al magistrato nel corso del quadriennio, sempre che essi siano consistenti ai sensi di quanto stabilito dal comma precedente.*

3. *I ritardi possono essere considerati giustificati, tenendo conto anche del loro numero e della loro entità, qualora, nel periodo di riferimento:*

- a) *il carico del lavoro attribuito al magistrato sia stato superiore ai limiti stabiliti dal Consiglio di Presidenza;*
- b) *il magistrato abbia svolto funzioni presidenziali senza aver fruito di proporzionali compensazioni nei carichi di lavoro;*
- c) *si siano verificate condizioni personali e/o familiari di particolare disagio, ove queste siano specificamente motivate;*
- d) *il magistrato abbia goduto di cause esonerative dagli obblighi di servizio per motivi di salute per periodi complessivamente superiori a trenta giorni nell'anno solare, che non abbiano già comportato una riduzione del carico di lavoro;*
- e) *risulti documentato il verificarsi di circostanze eccezionali, comunque tali da aver impedito al magistrato l'ordinario svolgimento del proprio lavoro."*

Art. 3.

Esclusione dalla valutazione

1. Al fine di consentire il concreto espletamento del giudizio di cui ai precedenti articoli, fatto salvo il rispetto delle norme di legge vigenti, dal giudizio medesimo sono esclusi i magistrati che abbiano prestato un servizio effettivo d'Istituto inferiore a due terzi dell'intera carriera.

Art 4.

Acquisizione dei dati e procedimento di contestazione

1. Ai fini della valutazione degli elementi di cui ai precedenti articoli, il Consiglio di Presidenza acquisisce i necessari elementi anche dal fascicolo personale del magistrato.

2. Per la verifica della tempestività dei depositi dei provvedimenti giurisdizionali, il Consiglio acquisisce, altresì, elementi direttamente dal sistema informatico della giustizia amministrativa.

3. Il Consiglio, prima di deliberare, comunica eventuali elementi di valutazione negativa al magistrato interessato, che può presentare osservazioni entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione e chiedere di essere sentito.

Art. 5.

Ulteriore attività istruttoria

1. Il Consiglio, ove ne ravvisi l'opportunità in relazione a profili determinati, ha facoltà di svolgere attività istruttoria, anche acquisendo ulteriori documenti e procedendo ad eventuali audizioni.

Art. 6.

Disposizione transitoria

1. La presente delibera si applica per i periodi di servizio successivi al 1° febbraio 2013.

Criteria per la valutazione dei ritardi nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali dei magistrati amministrativi^{4 5}

*Delibera del Consiglio di Presidenza del 15 gennaio 2016
(come modificata dalla delibera n. 10 del 1° febbraio 2021, adottata nella seduta del Plenum del 15 gennaio 2021)*

Art. 1

1. Ai sensi dell'art. 18 del R.D. Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, integra illecito disciplinare, da parte del magistrato amministrativo, il ritardo grave nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni.

2. Si presume non grave, salvo che sia diversamente dimostrato, il ritardo che non eccede il triplo dei termini previsti dalla legge per il compimento dell'atto. Nel caso degli ordinari termini di cui all'art. 89, comma 1, c.p.a., il ritardo che non eccede il triplo è quello non superiore a 180 giorni. Nel caso dei termini dimezzati di cui all'art. 119, c.p.a., nonché nei riti dell'ottemperanza, dell'accesso e del silenzio, il ritardo che non eccede il triplo è quello non superiore a 92 giorni. Nel caso dei termini di cui all'art. 120 c.p.a., il ritardo che non eccede il triplo è quello non superiore a 120 giorni. Nel computo dei termini si applica l'art. 8, comma 1, lett. e), della delibera del CPGA in data 18 gennaio 2013. Il ritardo si calcola in base alla data di deposito della sentenza. L'invio da parte del relatore al Presidente della prima o delle successive minute della sentenza sospende i termini, che ricominciano a decorrere dal giorno in cui il Presidente trasmette la prima o le successive minute al relatore.

2 bis. Per il Presidente del Collegio, ove non sia anche estensore, si presume non grave, salvo che sia diversamente dimostrato, il ritardo che non eccede l'ordinario termine di cui agli artt. 89, comma 1, c.p.a., 112 c.p.a., 116 c.p.a., 117 c.p.a., 119 c.p.a. e 120 c.p.a. I termini sono sospesi dopo l'invio al relatore della prima o delle successive minute corrette e ricomincia a decorrere dopo ogni successivo invio della minuta da parte del relatore.

2 ter. L'eventuale invio da parte del relatore o del Presidente di una minuta non contenente alcuna elaborazione di testo non sospende i termini sopra indicati e comporta l'obbligo del Presidente di segnalare tale circostanza al Consiglio di Presidenza.

2 quater. I termini sopra indicati decorrono dalla prima Camera di consiglio e sono interrotti nel caso di successive riconvocaioni della Camera di consiglio.

2 quinquies. Il computo del termine per il relatore non incide sul computo del termine per il Presidente e viceversa.

⁴ delibera 15 gennaio 2016 con le modifiche apportate dalla delibera CPGA n. 10 del 1° febbraio 2021, adottata nella seduta del Plenum del 15 gennaio 2021. Il testo precedente è consultabile nell'appendice storica.

⁵ Con delibera n.1 del 19 gennaio 2024, adottata nella seduta del 17 gennaio 2024, il Consiglio di Presidenza ha chiarito che "Ai fini disciplinari, del conferimento di incarichi e di carriera, non rilevano i periodi di interruzione del sistema S.I.G.A., da qualunque causa dipendenti, verificatisi in prossimità della scadenza del termine finale per il deposito dei provvedimenti giurisdizionali e dei pareri che ne abbiano impedito il rispetto".

2 sexies. In ogni caso, anche qualora siano scaduti i termini sopra indicati, il relatore ha un termine di 15 giorni per l'invio della minuta con le correzioni richieste dal Presidente. Quest'ultimo ha a sua volta 15 giorni per valutarle.

3. I ritardi gravi possono comunque essere giustificati, tenendo conto anche del loro numero e della loro entità, qualora:

a) il carico del lavoro attribuito al magistrato sia stato superiore ai limiti stabiliti dal Consiglio di Presidenza;

b) il magistrato abbia svolto funzioni presidenziali senza aver fruito di proporzionali compensazioni nei carichi di lavoro;

c) si siano verificate condizioni personali o familiari di particolare disagio, ove queste siano specificamente motivate;

d) il magistrato abbia goduto di cause esonerative dagli obblighi di servizio per motivi di salute;

e) risulti documentato il verificarsi di circostanze eccezionali, comunque tali da aver impedito al magistrato l'ordinario svolgimento del proprio lavoro;

f) quando l'oggetto del giudizio rivesta carattere di eccezionale complessità.

3 bis. Il superamento del carico di lavoro attribuito al magistrato senza il suo consenso costituisce causa di giustificazione per gli eventuali ritardi relativi agli affari assegnati in eccedenza rispetto alla soglia massima prevista dalla delibera del 18 gennaio 2013, restando salvo quanto disposto dall'art. 1, comma 3, della delibera medesima.

Art. 2

1. I titolari degli incarichi direttivi vigilano sul rispetto dei termini di deposito dei provvedimenti giurisdizionali e dei pareri segnalando, previo richiamo rivolto al magistrato interessato, eventuali ritardi agli organi titolari dell'azione disciplinare.

2. I titolari di incarichi semidirettivi e i presidenti di collegio informano degli eventuali ritardi i titolari degli uffici direttivi.

3. L'inosservanza dei doveri di vigilanza e di informazione, di cui ai commi precedenti, può essere valutata ai fini disciplinari, ove tale inosservanza sia reiterata e ingiustificata.

Art. 2 bis

1. Il Consiglio di Presidenza vigila sull'osservanza della presente delibera.

2. Fermo l'obbligo di segnalazione dei ritardi da parte dei Presidenti, il Servizio per l'Informatica rileva e segnala al Consiglio di Presidenza i ritardi superiori ai limiti indicati nell'art. 1, comma 1, sussistenti alle date del 1° maggio, 1° settembre e 1° gennaio di ciascun anno. La segnalazione ha luogo, rispettivamente, il 10 maggio e il 10 settembre, relativamente ai ritardi del quadrimestre, nonché il 10 gennaio per la comunicazione riepilogativa dei ritardi riferiti all'intero anno trascorso. La segnalazione è operata distintamente per

ciascun Tar, o sezione staccata, e, per il Consiglio di Stato e il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, distintamente per ciascuna sezione giurisdizionale e consultiva.

3. Le competenti Commissioni svolgono gli accertamenti e le attività del caso in contraddittorio con l'interessato, che può presentare le proprie osservazioni.

3 bis. In ogni caso la Commissione, in presenza di ritardi, accerta il carico di lavoro attribuito al magistrato.

Art. 3

1. La disciplina di cui all'articolo 1 si applica per la valutazione ai fini disciplinari.

2. Ferma rimanendo la valutazione prevista dalle norme vigenti per il conferimento o l'autorizzazione di incarichi extragiudiziari, per la valutazione dei ritardi ai fini della nomina a primo referendario e consigliere di tribunale amministrativo regionale, a consigliere di Stato, nonché per il conferimento delle funzioni direttive e semidirettive, si considerano consistenti i ritardi nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali e dei pareri qualora sia superato il triplo dei termini previsti dalla legge.

3. Si presumono ingiustificati, salvo che non sia diversamente dimostrato ai sensi dell'art. 1, comma 3, i ritardi superiori al triplo dei termini previsti dalla legge, in atto al momento della valutazione oppure reiterati, nel periodo rilevante ai fini della valutazione medesima; si considerano reiterati i ritardi superiori al dieci per cento dei provvedimenti giurisdizionali e dei pareri depositati dal magistrato nel periodo di riferimento.

Art. 4

A far data dall'entrata in vigore della presente delibera è abrogato l'art. 2 della delibera del 30 novembre 2012.

Art. 5

La presente delibera si applica ai ritardi nel deposito delle decisioni relative ai provvedimenti introitati nelle udienze ovvero nelle adunanze successive al 30 settembre 2021.

Delibera del Consiglio di Presidenza n. 1 del 19 gennaio 2024, adottata nella seduta del 17 gennaio 2024

Ai fini disciplinari, del conferimento di incarichi e di carriera, non rilevano i periodi di interruzione del sistema S.I.G.A., da qualunque causa dipendenti, verificatisi in prossimità della scadenza del termine finale per il deposito dei provvedimenti giurisdizionali e dei pareri che ne abbiano impedito il rispetto.

Criteria per il monitoraggio previsto dall'art. 2 bis della delibera 15 gennaio 2016

Delibera del Consiglio di Presidenza del 9 giugno 2017

Il monitoraggio riguarda solo i "ritardi attuali" alla data del rilevamento automatico al fine di adottare le più opportune misure organizzative. Si propone di considerare attuali i ritardi quando, alla data del rilevamento automatico, non risulta depositata la prima minuta, ovvero, pur essendo depositata la prima minuta, ancorché in ritardo rispetto ai termini di cui alla delibera del CPGA 15 gennaio 2016, non risultano ulteriori attività da più di 30 giorni. Non si considera, invece, attuale il ritardo se, ancorché con il superamento dei termini di cui alla citata delibera 15 gennaio 2016, risulti depositata la prima minuta alla data del rilevamento automatico, e risultino espletate le ulteriori attività, ovvero non siano decorsi più di trenta giorni, senza attività, dal deposito della prima minuta. In presenza di ritardi attuali, i magistrati con ritardi vengono suddivisi in due tabelle: 10 o più ritardi; fino a 9 ritardi.

In caso di 10 o più ritardi, la 3^a Commissione invierà una lettera al magistrato interessato e al Presidente della Sezione, invitando a chiarire se il ritardo permane, le ragioni del ritardo, il tempo prevedibile di deposito della prima minuta e a fornire ogni altro elemento utile (come il carico di lavoro nei periodi rilevanti; eventuale sostituzione del presidente; congedi straordinari; benefici genitoriali o simili). Qualora, poi, risultino meno di 10 ritardi, la 3^a Commissione rinvia il monitoraggio al successivo rilevamento trimestrale, riservandosi di adottare la precedente misura organizzativa. Anche in caso di meno di 10 ritardi, la 3^a Commissione invierà ugualmente una lettera di chiarimenti al magistrato interessato e al Presidente della Sezione, se il ritardo supera i nove mesi dalla data dell'udienza.

Una volta, poi, acquisite le controdeduzioni dei magistrati interessati, la 3^a Commissione valuterà se trasmettere gli atti alla 2^a Commissione, adottare ulteriori misure organizzative ovvero disporre l'archiviazione.

Incompatibilità per magistrati vincitori di concorso

Delibera del Consiglio di Presidenza del 28 gennaio 2005

Negli atti di interpello relativi all'assegnazione di sede (prima assegnazione e trasferimenti) deve essere esplicitamente richiesto agli aspiranti di indicare in relazione a ciascuna delle sedi richieste:

1) se ricorrano o meno le situazioni che potrebbero dar luogo alla fattispecie di incompatibilità prevista dagli articoli 18 e 19 del R.D. 30/01/1941 n.12 (Ordinamento giudiziario) e precisamente:

“Articolo 18. Incompatibilità di sede per parentela o affinità con professionisti. I magistrati giudicanti e requirenti delle corti di appello e dei tribunali ordinari, non possono appartenere ad uffici giudiziari nelle sedi nelle quali i loro parenti fino al secondo grado, o gli affini in primo grado, sono iscritti negli albi professionali di avvocato (o di procuratore), né comunque, ad uffici giudiziari avanti i quali i loro parenti od affini nei gradi indicati esercitano abitualmente la professione di avvocato (o di procuratore).”

“Articolo 19. Incompatibilità per vincoli di parentela o di affinità fra magistrati della stessa sede. I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinità fino al terzo grado non possono far parte della stessa corte o dello stesso tribunale o dello stesso ufficio giudiziario.

Questa disposizione non si applica quando, a giudizio del Ministero della giustizia, per il numero dei componenti il collegio o l'ufficio giudiziario, sia da escludere qualsiasi intralcio al regolare andamento del servizio.

Tuttavia non possono far parte come giudici dello stesso collegio giudicante nelle corti e nei tribunali ordinari i parenti e gli affini sino al quarto grado incluso”;

2) l'eventuale attività espletata come avvocato negli ultimi 5 anni;

3) l'eventuale attività svolta presso la pubblica amministrazione negli ultimi 5 anni. ¹

¹ Modificata con delibera del Consiglio di Presidenza del 28 maggio 2018.

APPENDICE STORICA

Criteria per la nomina dei componenti della commissione di concorso per referendari T.A.R.

Delibera del Consiglio di Presidenza del 23 febbraio 2012

Visto l'art 16 della legge 27 aprile 1982 n. 186, nella parte in cui disciplina la composizione della commissione esaminatrice per le procedure di concorso a posti di Referendario di TAR;

Rilevata la necessità di predisporre criteri utili ad orientare la scelta dei soggetti chiamati a comporre il predetto organo di valutazione, si da razionalizzare la fase di designazione ed assicurare piena trasparenza al relativo procedimento;

Sono approvati i criteri di seguito indicati:

1. La commissione di concorso a Referendario di TAR è composta da un Presidente di Sezione del Consiglio di Stato o da un Presidente di TAR, che la presiede, da un Consigliere di Stato, da un Consigliere di TAR, da due Professori universitari. Il Consiglio, di norma nomina non più di tre componenti del medesimo sesso.

2. Non possono essere designati come componenti della commissione di concorso magistrati che:

a) abbiano partecipato, negli ultimi cinque anni, a corsi di preparazione per l'ingresso nelle magistrature o all'avvocatura dello Stato;

b) abbiano maturato nei dodici mesi antecedenti la designazione significativi ritardi nel deposito dei provvedimenti giudiziari senza giustificato motivo;⁶

c) siano titolari di incarichi, interni o extragiudiziari, di carattere continuativo, salvo che esercitino l'opzione in favore della designazione come componenti della commissione di concorso entro il termine di cinque giorni dalla comunicazione della proposta avanzata al Plenum, rinunciando in tal modo ad ogni altro incarico continuativo;

d) siano sottoposti a procedimento disciplinare, a misura cautelare personale o misura di prevenzione personale o abbiano acquisito la qualità di imputato in un processo penale per reato doloso con pena superiore nel massimo ad anni due;

e) siano stati condannati con sentenza penale anche non definitiva, sempreché non siano intervenute cause estintive degli effetti penali della condanna;

f) siano stati raggiunti negli ultimi dieci anni dall'applicazione di una sanzione disciplinare;

g) facciano parte degli organi direttivi delle associazioni di rappresentanza dei magistrati.

Coloro che hanno fatto parte, negli ultimi cinque anni, di altre commissioni di concorso a Referendario di TAR, sono presi in considerazione solo in carenza della disponibilità degli altri magistrati legittimati.

3. Il Consiglio procede alla designazione dei componenti togati della commissione previa acquisizione della disponibilità degli interessati tramite interpello con valenza triennale secondo l'ordine di ruolo. Di norma, il Presidente viene designato alternando la scelta tra un Presidente di Sezione del Consiglio di Stato ed un Presidente TAR.

⁶ Comma modificato con delibera del Consiglio di Presidenza del 6 novembre 2015. In precedenza, il comma così disponeva: "abbiano maturato nell'anno in cui deve procedersi alla designazione significativi ritardi nel deposito dei provvedimenti giudiziari senza giustificato motivo".

4. La designazione dei due docenti universitari viene effettuata dal Consiglio mediante sorteggio nell'ambito di un doppio elenco di almeno tre nominativi individuati dal Consiglio medesimo tra i professori ordinari nelle materie di diritto privato o di diritto civile e professori ordinari nelle materie di diritto pubblico, di diritto costituzionale, di diritto amministrativo, di diritto tributario, di scienza delle finanze o di diritto finanziario, i quali siano a tempo pieno oppure svolgano o abbiano svolto nell'ultimo triennio solo occasionalmente la loro attività professionale forense presso la giurisdizione amministrativa. Le cause di incompatibilità di cui al punto 2 lettere a, d, e, f, trovano applicazione anche nei confronti dei componenti non togati.⁷

4 bis. L'intenzione di procedere alla designazione di due docenti universitari viene manifestata previa pubblicazione sul sito internet della Giustizia Amministrativa prevedendo un termine non inferiore a quindici giorni per l'eventuale presentazione delle domande da parte degli interessati.⁸

5. Tutti i componenti designati attestano, con apposita dichiarazione, l'inesistenza delle cause di incompatibilità previste ai commi 2 e 4.

6. I magistrati designati componenti della commissione di concorso fruiscono di una riduzione del carico di lavoro pari alla metà di quello ordinario.

7. Non possono essere designati componenti della commissione di concorso componenti del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.⁹

⁷ Comma modificato con delibera del Consiglio di Presidenza del 6 novembre 2015. In precedenza, il comma così disponeva:

“La designazione dei due docenti universitari viene effettuata dal Consiglio mediante sorteggio nell'ambito di un doppio elenco di almeno tre nominativi individuati dal Consiglio medesimo tra professori ordinari nelle materie di diritto privato o di diritto civile e professori ordinari nelle materie di diritto pubblico o di diritto tributario e scienza delle finanze o di diritto finanziario a tempo pieno ovvero che svolgono prevalentemente la loro attività professionale forense presso giurisdizioni diverse da quella amministrativa. Le cause di incompatibilità di cui al punto 2 lettere a, d, e, f, trovano applicazione anche nei confronti dei componenti non togati.”

⁸ Comma aggiunto con delibera del Consiglio di Presidenza del 15 gennaio 2016.

⁹ Comma aggiunto con delibera del Consiglio di Presidenza del 6 novembre 2015.

Criteria per la valutazione dei ritardi nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali dei magistrati amministrativi

Delibera del Consiglio di Presidenza del 15 gennaio 2016

Art. 1

1. Ai sensi dell'art. 18 del R.D. Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, integra illecito disciplinare, da parte del magistrato amministrativo, il reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni.

2. Si presume non grave, salvo che sia diversamente dimostrato, il ritardo che non eccede il triplo dei termini previsti dalla legge per il compimento dell'atto. Nel caso degli ordinari termini di cui all'art. 89, comma 1, c.p.a., il ritardo che non eccede il triplo è quello non superiore a 180 giorni. Nel caso dei termini dimezzati di cui all'art. 119, c.p.a., nonché nei riti dell'ottemperanza, dell'accesso e del silenzio, il ritardo che non eccede il triplo è quello superiore a 92 giorni. Nel caso dei termini di cui all'art. 120 c.p.a., il ritardo che non eccede il triplo è quello non superiore a 120 giorni. Nel computo dei termini si applica l'art. 8, comma 1, lett. e, della delibera del CPGA in data 18 gennaio 2013.

3. I ritardi gravi possono comunque essere giustificati, tenendo conto anche del loro numero e della loro entità, qualora:

- a) il carico del lavoro attribuito al magistrato sia stato superiore ai limiti stabiliti dal Consiglio di Presidenza;
- b) il magistrato abbia svolto funzioni presidenziali senza aver fruito di proporzionali compensazioni nei carichi di lavoro;
- c) si siano verificate condizioni personali o familiari di particolare disagio, ove queste siano specificamente motivate;
- d) il magistrato abbia goduto di cause esonerative dagli obblighi di servizio per motivi di salute;
- e) risulti documentato il verificarsi di circostanze eccezionali, comunque tali da aver impedito al magistrato l'ordinario svolgimento del proprio lavoro.

Art. 2

1. I titolari degli incarichi direttivi vigilano sul rispetto dei termini di deposito dei provvedimenti giurisdizionali e dei pareri segnalando, previo richiamo rivolto al magistrato interessato, eventuali ritardi agli organi titolari dell'azione disciplinare.

2. I titolari di incarichi semidirettivi e i presidenti di collegio informano degli eventuali ritardi i titolari degli uffici direttivi.

3. L'inosservanza dei doveri di vigilanza e di informazione, di cui ai commi precedenti, può essere valutata ai fini disciplinari, ove tale inosservanza sia grave, reiterata e ingiustificata.

Art. 2 bis ¹⁰

1. Il Consiglio di Presidenza vigila sull'osservanza della presente delibera.
2. Fermo l'obbligo di segnalazione dei ritardi da parte dei Presidenti, il Servizio per l'Informatica rileva e segnala al Consiglio di Presidenza i ritardi superiori ai limiti indicati nell'art. 1, comma 1, sussistenti alle date del 1° maggio, 1° settembre e 1° gennaio di ciascun anno. La segnalazione ha luogo, rispettivamente, il 10 maggio e il 10 settembre, relativamente ai ritardi del quadrimestre, nonché il 10 gennaio per la comunicazione riepilogativa dei ritardi riferiti all'intero anno trascorso. La segnalazione è operata distintamente per ciascun Tar, o sezione staccata, e, per il Consiglio di Stato e il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, distintamente per ciascuna sezione giurisdizionale e consultiva.¹¹
3. Le competenti Commissioni svolgono gli accertamenti e le attività del caso.

Art. 3

1. Ferma rimanendo la valutazione ai fini disciplinari e quella prevista dalle norme vigenti per il conferimento o l'autorizzazione di incarichi extragiudiziari, per la valutazione dei ritardi ai fini della nomina a primo referendario e consigliere di tribunale amministrativo regionale, a consigliere di Stato, nonché per il conferimento delle funzioni direttive e semidirettive, si considerano consistenti i ritardi nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali e dei pareri qualora sia superato il triplo dei termini previsti dalla legge.
2. Si presumono ingiustificati, salvo che non sia diversamente dimostrato ai sensi dell'art. 1, comma 3, i ritardi superiori al triplo dei termini previsti dalla legge, in atto al momento della valutazione oppure reiterati, nel periodo rilevante ai fini della valutazione medesima; si considerano reiterati i ritardi superiori al dieci per cento dei provvedimenti giurisdizionali e dei pareri depositati dal magistrato nel periodo di riferimento.

Art. 4

A far data dall'entrata in vigore della presente delibera è abrogato l'art. 2 della delibera del 30 novembre 2012.

Art. 5

La presente delibera si applica a tutti i procedimenti iniziati successivamente al 1° gennaio 2016.

¹⁰ Articolo aggiunto con delibera del Consiglio di Presidenza del 24 ottobre 2016.

¹¹ Comma modificato con delibera dell'8 marzo 2019. Il testo originario era il seguente: *“Fermo l'obbligo di segnalazione dei ritardi da parte dei Presidenti di cui all'art. 8, lett. e) della delibera 18 gennaio 2013, il Servizio centrale per l'informatica e le tecnologie di comunicazione (SCIT) rileva e segnala al Consiglio di Presidenza i ritardi superiori ai limiti indicati nell'art. 1, comma 1, sussistenti alle date del 1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio, 1° ottobre di ogni anno. La segnalazione ha luogo, rispettivamente, entro il 10 gennaio, il 10 aprile, il 10 luglio e il 10 ottobre di ogni anno. La segnalazione è operata distintamente per ciascun Tar, o sezione staccata, e, per il Consiglio di Stato e il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, distintamente per ciascuna sezione giurisdizionale e consultiva”*.

Relazione illustrativa

1. La responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari per i ritardi nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni (lett. q, art. 2, comma 1 del d.lgs. 109/2006).

L'art. 2, comma 1, lett. q) del d.lgs. 109/2006 annovera tra gli illeciti tipizzati "il reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni; si presume non grave, salvo che non sia diversamente dimostrato, il ritardo che non eccede il triplo dei termini previsti dalla legge per il compimento dell'atto".

Tre, quindi, sono le condizioni perché il ritardo sia illecito: deve essere reiterato, grave e non giustificato.

Reiterato significa, con ogni evidenza, che il ritardo deve essersi verificato più di una volta, anche se non è necessario che sia anche abituale. In teoria anche due soli ritardi potrebbero bastare, anche se in concreto la non frequenza dei ritardi può rilevare in sede di giustificazioni.

Quanto alla gravità, la norma in vigore per i magistrati ordinari non ci dice cosa è grave ma cosa si presume che non lo sia, ossia un ritardo non eccedente il triplo dei termini previsti dalla legge per il compimento dell'atto.

Nella giurisprudenza disciplinare, peraltro, il calcolo del triplo avviene al netto del termine ordinario di deposito. Nel senso quindi che, se il termine fosse di 30 giorni, il ritardo si presumerebbe grave solamente decorsi 120 giorni, pari alla sommatoria tra il termine ordinario e il triplo calcolato su tale termine.

Quanto alle giustificazioni, in assenza di tipizzazione da parte del legislatore, la giurisprudenza disciplinare, dopo un'iniziale applicazione più benevola, dal 2011 si è attestata su una regola per cui, decorso un anno, il ritardo sarebbe irragionevole e ingiustificabile, se non si alleghino da parte dell'incolpato e si accertino da parte della sezione disciplinare circostanze assolutamente eccezionali. Quindi il decorso di un anno fonda una presunzione, per quanto non assoluta (e non potrebbe essere altrimenti), di ingiustificabilità del ritardo.

Molto si è discusso e si discute sull'individuazione delle circostanze eccezionali invocabili, se debbano essere circoscritte a condizioni personali del magistrato o se possano rilevare carenze organizzative dell'ufficio e i carichi di lavoro ove non equilibrati.

2. Sulla possibilità di applicare tale disciplina ai magistrati amministrativi, per via (auto)regolamentare, in forma di autovincolo.

Il d.lgs. 109/2006, come noto, non si applica ai magistrati amministrativi ma non ci sono dubbi che anche nel processo amministrativo debba essere assicurato, in primo luogo dai giudici, il rispetto del principio della ragionevole durata (v. art. 2, comma 2, del c.p.a.) .

Nulla vieta sembra vietare, quindi, di recepire tale disciplina in forma di autovincolo, a livello quindi di disciplina interna del CPGA, ancorandolo peraltro pur sempre alla previsione generale di responsabilità dell'art. 18 del R.D.Lgs. 31

maggio 1946, n. 511, applicabile ai magistrati amministrativi e, in forza della quale, constano precedenti condanne in sede disciplinare per il ritardo nel deposito dei provvedimenti.

La formula legislativa ci induce a ritenere, “non gravi”, ritardi non eccedenti il triplo dei termini ordinari, secondo il calcolo sopra ricordato.

Quindi, esemplificando, per il rito ordinario, il termine di tolleranza è da intendersi pari a 180 giorni (45 giorni sommati al suo triplo corrispondente a 135 giorni).

Per le materie dell’art. 119 c.p.a. (e per accessi, silenzi e ottemperanze), il termine di tolleranza è pari a 92 giorni (23 sommati al suo triplo di 69 giorni).

Per il rito dei contratti pubblici, il termine di tolleranza è pari a 120 giorni (30 sommati al suo triplo di 90 giorni).

Superati questi termini di tolleranza e con essi la presunzione di non gravità, i ritardi dovranno essere valutati in concreto, da parte della sezione commissione e del plenum del CPGA, tenuto conto del numero e dell’entità dei medesimi.

Con riferimento alle giustificazioni, si è ritenuto di tipizzare alcune cause di giustificazioni, sull’esempio di quanto già previsto dall’art. 2 della delibera del 30 novembre 2012, limitatamente alla nomina a primo referendario e consigliere di tribunale amministrativo regionale. Fermo restando che nella prassi applicativa potranno emergere altre cause di giustificazione, eventualmente legate anche a carenze organizzative e quindi di tipo oggettivo, e che quindi l’elenco contenuto nell’art. 1, comma 3, della presente delibera è esemplificativo.

3. – I doveri specifici a carico dei titolari di incarichi direttivi e semidirettivi.

Deve muoversi dalla premessa per la quale sui titolari degli incarichi direttivi e semidirettivi grava il duplice obbligo non solo di rispettare i termini concernenti la loro parte di attività giurisdizionale (ad esempio, fissazione delle udienze; esame e rilascio in segreteria delle minute trasmesse loro dai relatori); ma anche di vigilare sull’esatta osservanza, da parte dei magistrati assegnati al loro ufficio o sezione, dei termini di deposito.

Questo dovere di vigilanza si accompagna ad un dovere di informazione e di segnalazione di eventuali ritardi agli organi competenti. In particolare i titolari di incarichi direttivi hanno l’obbligo di segnalare i ritardi agli organi titolari dell’azione disciplinare, mentre i titolari di incarichi semidirettivi e i presidenti del collegio hanno l’obbligo di informare i titolari degli uffici direttivi.

Si reputa opportuno che l’adempimento del dovere di segnalazione sia peraltro preceduto, da uno o più richiami rivolti al magistrato interessato, al fine di prevenire l’illecito o almeno di porvi fine e rimuoverne gli effetti dannosi.

In occasione di tali richiami, il presidente dovrebbe concordare con il magistrato le misure più opportune per ovviare alle cause dei ritardi, facendo salvo l’equilibrio complessivo dei carichi di lavoro all’interno dell’ufficio e la garanzia di un minimo di produttività.

In presenza di ritardi accertati e segnalati agli organi competenti, dovranno essere avviati piani di rientro.

L’inosservanza dei doveri di vigilanza, richiamo, informazione e comunicazione dei ritardi debbono considerarsi possibili cause di illecito disciplinare, ove tale inosservanza sia, a sua volta, grave, reiterata e ingiustificata.

4.- La rilevanza dei ritardi nella progressione di carriera dei magistrati amministrativi.

In magistratura ordinaria il ritardo nel deposito dei provvedimenti è trattato diversamente a seconda che sia fatto rilevare in sede disciplinare o ai fini della progressione di carriera. Uno dei motivi che giustificano il trattamento differenziato è legato alla diversa natura del CSM, rispettivamente, quando esercita i suoi poteri disciplinari e quando promuove o effettua le nomine ai vertici degli uffici: esercitando nel primo caso una funzione giurisdizionale e nel secondo caso, invece, una funzione amministrativa.

Per la magistratura amministrativa, la rilevanza dei ritardi è già trattata in modo differenziato, più severo, in sede di autorizzazione degli incarichi, dove qualunque ritardo superiore al termine ordinario è idoneo a precludere l'autorizzazione dell'incarico da parte del CPGA.

Ai fini delle nomine a primo referendario e consigliere di tribunale amministrativo regionale, di consigliere di stato, nonché del conferimento delle funzioni direttive e semidirettive, si è ritenuto che l'apprezzamento dei ritardi debba essere analogo.

Premesso che attualmente solo per il passaggio da referendario a primo referendario e poi a consigliere Tar, è stato codificato un termine di rilevanza dei ritardi, individuandolo in giorni superiori a 90, ma prevedendo diverse cause di giustificazioni (v. delibera del 30 novembre 2012, fascicolo 12 dei criteri CPGA), e che nulla è invece previsto (v. delibera 23 novembre 1982, fascicolo 13 criteri CPGA), per la nomina a consigliere di stato ai sensi dell'art. 19, co. 1, 1, l. 186/1982, né il ritardo consistente è quantificato per il conferimento delle funzioni direttive e semidirettive (v. delibera 22 ottobre 2010, art. 3), più di una considerazione ci induce a ritenere che la misura dei ritardi da considerare possa essere dello stesso tenore.

In primo luogo, in entrambi i casi, esercitiamo una funzione che è e rimane, ad oggi, di natura amministrativa.

In secondo luogo, il nostro sistema di nomine avviene secondo il criterio del non demerito, senza che siano possibili valutazioni comparative.

In terzo luogo, una volta fissata l'asticella dei ritardi, che si presumono rilevanti ai fini disciplinari, rispettivamente, nel rito ordinario, allo scadere dei 180 giorni, non sembra che ci sia spazio sufficiente per un diverso computo numerico dei ritardi ai fini del demerito. Sicché anche in occasione dei passaggi di qualifica e del conferimento delle funzioni direttive e semidirettive i ritardi significativi, ossia definiti consistenti ai sensi dell'art. 3 della delibera 22 ottobre 2010, saranno quelli superiori al triplo del termine di legge, introducendo in questo modo una disciplina unitaria che, per un verso, colma le lacune esistenti e, per altro verso, comporta l'abrogazione sul punto della ricordata delibera del 30 novembre 2012.

Semmai, una differenza si impone sul piano delle giustificazioni, attraverso una sorta di inversione dell'onere della prova. Nel senso che, nella valutazione ai fini della progressione di carriera, ritardi superiori al triplo del termine di legge, in atto al momento della valutazione o reiterati nel corso degli ultimi quattro anni, si presumono sempre gravi, salvo che non sia diversamente dimostrato dall'interessato (v. art. 3, comma 2). Secondo una prassi, anche procedimentale, peraltro già seguita da questo CPGA.

Infine, resta ferma la diversa valutazione dei ritardi prevista per il conferimento o l'autorizzazione degli incarichi extragiudiziaria dalle norme attualmente vigenti

(delibera 18 novembre 2001, art. 4), valutazione ispirata ad un rigore maggiore se consideriamo che, in tale ambito, è richiesta l'assenza di ritardi e che qualunque ritardo ingiustificato, anche inferiore al triplo del termine di legge, è ostativo.